

STATUTO DELL'ISTITUZIONE

Milano, 23/03/20

ADLM S.R.L.
a socio unico
Via Montenapoleone, 5 - 20121 Milano
P. IVA e C.F. 09387011001



ADLM Srl a Socio Unico

Società soggetta ad altrui direzione e coordinamento
Ex art. 2497bis c.c.

Sede Legale Via Montenapoleone 5, 20121 Milano

P.Iva e C.F. 09387011001

Capitale Sociale euro 100.000,00 i.v.



Milano Via Montenapoleone 5, 20121 Milano
Tel. 02 76316818 - Fax 02 76005811
segreteria@accademiadellusso.com
Luxury Lab Via Chioggia 2/4, 20125 Milano
Tel. 02 26824522 - Fax 02 87081811
luxurylab@accademiadellusso.com

Roma Piazza di Spagna 9, 00187 Roma
Tel. 06 6784345
Luxury Lab Via Matera 18, 00182 Roma
Tel. 06 42011008 - Fax 02 87081810
roma@accademiadellusso.com
www.accademiadellusso.com

STATUTO ACCADEMIA DEL LUSSO MILANO – ALTA FORMAZIONE PER LA MODA

Art. 1

Istituzione e fonti normative

1.1 È istituita l'Accademia di Belle Arti non statale denominata "Accademia del Lusso Milano - alta formazione per la moda", di seguito denominata 'Accademia', con sede centrale in Milano.

1.2 L'Accademia è promossa e sostenuta da 'ADLM srl a Socio Unico, di seguito denominata 'Ente Promotore', che ne assicura il perseguimento dei fini istituzionali e provvede ai relativi mezzi necessari per il funzionamento.

1.3 Accademia ha personalità giuridica e autonomia funzionale, didattica, scientifica, amministrativa, organizzativa, finanziaria e contabile come assicurato dall'art. 33, ultimo comma, della Costituzione e a norma dell'art. 1, comma 2, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni e integrazioni.

1.4 Sono fonti normative specifiche di Accademia:

- le disposizioni costituzionali e le disposizioni di legge sull'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) riguardanti le istituzioni AFAM non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale;
- la legge 21 dicembre 1999, n. 508 "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati";
- il presente statuto;
- i regolamenti richiamati nello statuto e quelli riguardanti specifiche materie, approvati dal Consiglio di Amministrazione dell'Accademia.

Art.2

Autonomia statutaria

2.1 Nei limiti fissati dalla legge e nel rispetto del presente Statuto, l'autonomia dell'Accademia si concretizza nella capacità giuridica di progettare e realizzare le soluzioni organizzative e funzionali più consone al conseguimento delle proprie finalità istituzionali.

2.2 Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali Accademia intrattiene rapporti con enti pubblici e privati. Può stipulare contratti e convenzioni per attività didattica e di ricerca, di consulenza professionale e di servizio a favore di terzi. Può promuovere e partecipare a consorzi con altre Istituzioni AFAM e università e organizzazioni ed enti pubblici e privati.

2.3 Accademia si riserva la facoltà di istituire sedi decentrate in Italia e all'estero in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, nel rispetto dei regolamenti di cui all'art. 2, comma 7 della legge n. 508/99.

Art.3

Finalità istituzionali

Sono finalità di Accademia:

- a) fornire una formazione di qualità, basata su un sapere critico e su un'adeguata preparazione tecnica, capace di consentire un rapido e pertinente inserimento nel mondo del lavoro;
- b) consentire la partecipazione attiva di Accademia al dibattito culturale, artistico e scientifico, mediante la diffusione dei risultati didattici e della ricerca svolta, attraverso pubblicazioni, convegni, mostre e quant'altro possa rendere noti i risultati raggiunti;
- c) promuovere e favorire le relazioni con i soggetti, pubblici e privati, che operano nel settore della cultura o delle attività produttive, interessati alla valorizzazione della ricerca, della didattica e della produzione.

Art. 4

Libertà di insegnamento e di ricerca

L'Accademia, nel perseguimento delle proprie finalità, garantisce ai singoli docenti libertà di ricerca e di insegnamento ai sensi dell'art. 33, comma 1 della Costituzione.

Art.5

Diritto allo studio

51 1 Accademia, in attuazione agli artt. 3 e 34 della Costituzione e della vigente legislazione in ambito di diritto allo studio, svolge le proprie attività didattiche e organizza i propri servizi in modo da garantirne l'accesso ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi.

52 Fornisce un servizio di orientamento nella scelta degli indirizzi di studio e predispone attività di tutorato.

53 Favorisce ed eventualmente promuove attività culturali, ricreative e sportive degli studenti, attraverso forme organizzative, se nel caso convenzionandosi con enti pubblici o privati.

Art.6

Diritto all'informazione

6.1 L'Accademia considera l'informazione una condizione essenziale per assicurare la partecipazione attiva degli studenti, dei docenti e del personale tecnico-amministrativo alla realizzazione delle proprie finalità.

Art.7

Offerta formativa

7.1 Accademia attiva i corsi e gli indirizzi per i quali possiede i requisiti di idoneità.

7.2 I titoli che Accademia può rilasciare in relazione alle autorizzazioni ministeriali concesse sono:

- Diploma Accademico di Primo Livello (DAPL);
- Diploma Accademico di Secondo Livello (DASL);
- Diploma Accademico di Formazione alla Ricerca (DAFR)

- Diploma Accademico di specializzazione(DAS);
- Diploma di perfezionamento o master (DPM).

7.3 Accademia fornisce il proprio apporto alla ricerca artistica e scientifica di base e allo sviluppo della ricerca applicata e dell'innovazione tecnologica e organizzativa.

7.4 Per assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qualitativi e l'ottimale gestione delle risorse disponibili, procede alla sistematica valutazione delle attività scientifiche, didattiche e amministrative.

7.5 Al fine di consentire il rilascio di titoli affini e la diversificazione degli studi, l'Accademia istituisce modalità idonee per il riconoscimento parziale o totale degli studi compiuti.

7.6 In conformità alla vigente legislazione nazionale e alle disposizioni comunitarie, oltre ai corsi di specializzazione e formazione alla ricerca, possono essere istituiti, anche attraverso convenzioni con altri enti e organismi, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione, successivi al conseguimento del diploma di primo o secondo livello.

Art.8

Servizi didattici integrativi

8.1 Accademia può attivare i seguenti servizi didattici integrativi nel rispetto dell'ordinamento didattico nazionale:

- a) seminari di orientamento degli studenti per l'iscrizione ai propri corsi e la formulazione dei piani di studio;
- b) seminari e conferenze per favorire una più qualificata preparazione, finalizzata ad esigenze culturali e inserimento nel mondo professionale;
- c) corsi di aggiornamento professionale, anche per la formazione esterna, compresi quelli per la formazione e aggiornamento degli insegnanti di scuola primaria e secondaria;

Art. 9

Altre attività

9.1 Accademia, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, può:

- a) partecipare alla fornitura di servizi culturali e formativi sul territorio;
- b) istituire Scuole, anche estive, aperte a studenti universitari europei e stranieri;
- c) promuovere corsi di aggiornamento del proprio personale docente e tecnico-amministrativo.

Art.10

Patrimonio e mezzi finanziari

10.1 Accademia utilizza per le sue attività istituzionali i beni immobili messi a disposizione dall'Ente Promotore o da altri che ne hanno la disponibilità per qualsiasi titolo.

10.2 Al mantenimento di Accademia sono altresì destinati i proventi delle tasse universitarie e dei contributi a carico degli studenti, i proventi delle attività istituzionali, nonché tutti i beni e i fondi che ad essa saranno conferiti a qualunque titolo.

10.3 Allo sviluppo di Accademia potranno concorrere soggetti pubblici e privati interessati a sostenere l'impegno dell'Ente promotore.

10.4

Art.11

Organi di governo

11.1 Gli organi di governo di Accademia sono:

- il Presidente di Accademia;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Direttore;
- il Consiglio accademico;
- Nucleo di Valutazione;
- il Collegio dei professori;
- la Consulta degli Studenti

Art. 12

Presidente

12.1 Il Presidente di Accademia è nominato dal Legale rappresentante dell'Ente promotore.

12.2 Il Presidente di Accademia è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio stesso.

12.3 Il Presidente di Accademia in particolare:

- a) promuove la collaborazione con gli enti locali, nazionali, internazionali e con altre istituzioni pubbliche e private al fine di favorire lo sviluppo di Accademia;
- b) provvede a garantire l'adempimento delle finalità statutarie;

12.4 Il Presidente ha la rappresentanza legale di Accademia.

Art. 13

Consiglio di Amministrazione – Composizione

13.1 Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di governo amministrativo e di gestione economica e patrimoniale di Accademia.

13.2 Esso si compone al massimo di sette persone e precisamente:

- a) del Presidente di Accademia che ricopre anche le funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- b) uno studente designato dalla consulta degli studenti
- c) un docente dell'istituzione, designato dal consiglio accademico
- d) del Direttore;
- e) di un rappresentante dell'Alta formazione Artistica e Musicale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

13.3 La mancata designazione di un rappresentante del Ministero dell'istruzione e della ricerca prevista dal punto 13.4 del precedente comma non inficia la validità di costituzione del Consiglio.

13.4 Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del Direttore, rimangono in carica un anno e possono essere confermati. Il Direttore rimane in carica per la durata del suo mandato.

13.5 I membri del Consiglio nominati in sostituzione di altri rimangono in carica per il tempo per il quale sarebbero rimasti i loro predecessori.

13.6 Il Consiglio nomina il segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee al Consiglio.

13.7 Il Consiglio su proposta del Presidente nomina il Vice Presidente tra le persone di cui al comma 13.2 lettera b), il quale sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art.14

Consiglio di Amministrazione – Funzionamento

14.1 Il Consiglio si intende validamente costituito quando il numero dei componenti nominati è almeno pari a cinque

14.2 Il Consiglio è convocato dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente, ogni qualvolta si renda necessario oppure su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

14.3 Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

14.4 Salvo la diversa maggioranza prevista per le modifiche statutarie, per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto espresso dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

14.5 Per le delibere riguardanti modifiche statutarie è necessario il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione.

Art.15

Consiglio di Amministrazione – Competenze

15.1 Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

15.2 Compete al Consiglio di Amministrazione:

- a) determinare le strategie generali di sviluppo di Accademia e deliberare i relativi programmi;
- b) deliberare lo statuto e le relative modifiche. Per le materie relative alla didattica e alla ricerca, delibera su proposta del Comitato Accademico;
- c) deliberare l'apertura di sedi decentrate in Italia e all'estero.
- d) deliberare il regolamento generale di ateneo;
- e) deliberare le direttive e il regolamento per il funzionamento dei servizi amministrativi e contabili di Accademia che possono essere affidati a una società di gestione;
- f) approvare gli altri regolamenti che il presente statuto non attribuisca a organi diversi;
- g) nominare i membri del Nucleo di valutazione interno e approvare il regolamento di funzionamento;
- h) approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo di Accademia;
- i) nominare il Direttore, su proposta del Legale rappresentante dell'Ente promotore;
- j) nominare i componenti del Comitato Accademico
- k) deliberare l'attivazione o disattivazione delle strutture didattiche (scuole e relativi corsi di studio) dopo l'avvenuta approvazione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- l) deliberare le modalità di ammissione degli studenti, su proposta del Consiglio accademico;

- m) deliberare gli organici del personale docente e non docente;
- n) deliberare in materia di tasse e contributi a carico degli studenti e di criteri per gli esami;
- o) deliberare l'attivazione di eventuali sedi decentrate, anche all'estero, nel rispetto della normativa vigente;
- p) eventualmente nominare un Presidente onorario, scegliendolo tra personalità di chiara fama nel mondo accademico, ovvero sociale, economico o politico; egli dura in carica un anno e può essere confermato.

15.3 Inoltre spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare:

- a) su proposta del Comitato Accademico, in merito:
- b) alle chiamate dei professori;
- c) agli insegnamenti da attivare in ciascun anno accademico e agli incarichi e contratti da conferire per lo svolgimento dell'attività didattica a professori e ricercatori di altre Istituzioni AFAM, nonché a persone di alta qualificazione scientifica e professionale;
- d) su proposta del Direttore, delibera la costituzione di commissioni e comitati con compiti consultivi, istruttori e gestionali nelle materie di competenza del Direttore;
- e) su proposta del Comitato Accademico nomina i Direttori dei corsi di studio;
- f) in ordine al trattamento economico del personale docente, alle indennità di carica del Direttore e degli altri docenti con incarichi istituzionali;
- g) in ordine al conferimento di borse di studio e di perfezionamento a studenti e diplomati e di assegni di ricerca;
- h) in ordine all'accettazione di donazioni, eredità e legati;
- i) su ogni altra materia di ordinaria e straordinaria amministrazione non attribuita alla competenza di altri organi previsti dal presente statuto.

Art.16

Direttore

16.1 Il Direttore è eletto dai docenti dell'istituzione, tra personalità di riconosciuto valore e qualificazione scientifica, organizzativa e didattica.

16.2 Il Direttore dura in carica un anno e può essere confermato.

16.3 Il Direttore:

- a) rappresenta l'Accademia nelle manifestazioni accademiche e culturali e nel conferimento dei titoli accademici;
- b) cura l'osservanza delle leggi nelle materie di sua competenza e delle norme concernenti l'ordinamento delle Accademie di Belle Arti; vigila sull'espletamento dell'attività didattica, artistica e scientifica;
- c) fa parte di diritto, per la durata del suo mandato, del Consiglio di Amministrazione;
- d) convoca e presiede il Comitato Accademico ed il Collegio Docenti e ne assicura il coordinamento con il Consiglio di Amministrazione;
- e) assicura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione in materia didattica, artistica e scientifica;

- f) formula proposte e riferisce al Consiglio di Amministrazione sull'attività didattica e scientifica di Accademia;
- g) stabilisce direttive organizzative generali per assicurare l'efficienza delle strutture didattiche, artistiche e scientifiche;
- h) esercita l'attività disciplinare sul corpo docente e di ricerca per sanzioni non superiori alla censura e sugli studenti;
- i) adotta, in caso di necessità e di urgenza, gli atti di competenza del Comitato Accademico salvo ratifica nella prima seduta immediatamente successiva;
- j) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle disposizioni di legge, dal presente statuto e dai regolamenti di Accademia.

16.4 Il Direttore può conferire a uno o più professori l'incarico di seguire particolari aspetti della gestione di Accademia rientranti nelle sue competenze e può proporre al Consiglio di Amministrazione il conferimento ad essi della qualifica di Vice Direttore.

16.5 Il Direttore può, in caso di assenza o impedimento, farsi sostituire con delega da un Vice Direttore o da altro professore di Accademia nell'espletamento delle funzioni di sua competenza.

16.6 Il Direttore può proporre al Consiglio di Amministrazione la costituzione di commissioni e comitati con compiti consultivi, istruttori e gestionali nelle materie di sua competenza.

Art.17

Consiglio accademico - Composizione, nomina e durata

17.1 Il Consiglio Accademico è composto da 7 membri.

17.2 Fanno parte del Consiglio Accademico:

- a) il Direttore che lo presiede;
- b) 4 docenti dell'Accademia eletti dal collegio dei professori;
- c) 2 studenti designati dalla consulta degli studenti.

17.3 La carica svolta all'interno del Consiglio accademico ha durata triennale.

Art.18

Competenze del Consiglio accademico

18.1 Il Consiglio Accademico è l'organo competente a programmare e coordinare l'attività didattica, scientifica, artistica e di ricerca, rispettando l'autonomia riservata alle strutture didattiche e di ricerca.

18.2 In particolare, valutato l'utilizzo ottimale delle risorse e delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento, fornito dal Consiglio di Amministrazione, il Consiglio Accademico:

- a) sentito il Collegio dei Professori, approva entro il mese di febbraio di ogni anno il Piano di Sviluppo pluriennale delle attività, che costituisce il documento di indirizzo e di programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca; il suddetto Piano, che ha durata triennale e specifica le priorità di intervento, viene redatto nel rispetto delle compatibilità

finanziarie preventivamente fornitegli dal consiglio di Amministrazione.

- b) in linea con il Piano pluriennale, sentito il Collegio dei Professori, approva entro il mese di settembre il Programma annuale delle attività didattiche e di ricerca;
- c) assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera a) e b);
- d) definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione che, per la loro natura esecutiva, non siano già considerate nei piani e nei programmi di cui alla lett.a) e b);
- e) delibera il regolamento didattico, sentito il Collegio dei Professori e in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'art.2, comma 7, lettera h) della legge n. 508 del 1999 e il regolamento degli studenti, sentita la Consulta degli Studenti;
- f) sentito il Collegio dei Professori, esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera e) della legge n. 508 del 1999;
- g) sentiti il Collegio dei professori e la Consulta degli studenti, rilascia un parere sulle proposte di modifica dello Statuto avanzate da altri soggetti, o avanza esso stesso proposte in merito;
- h) effettua, mediante procedimento elettorale, le designazioni di propria competenza;
- i) esercita ogni altra funzione direttamente riguardante la programmazione e il coordinamento, di cui al comma 18.1, che la legge, lo Statuto e i regolamenti non attribuiscono espressamente ad altri organi.

Art.19

Convocazione, funzionamento, verbali del Consiglio accademico

19.1 Il Consiglio Accademico è convocato dal Direttore mediante avviso scritto inviato via mail o consegnato a ogni membro almeno 5 giorni prima di quello dell'adunanza.

19.2 Il Direttore è tenuto alla convocazione ove richiesta da almeno 5 membri del Consiglio.

19.3 Le sedute del Consiglio Accademico, che di norma non sono pubbliche, sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

19.4 Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti, con voto palese.

19.5 Al Consiglio Accademico possono essere invitati a partecipare ai lavori tutti coloro utili allo sviluppo della discussione sui singoli temi. Di norma sono invitati, senza concorrere a costituire i quorum strutturali e funzionali, il Presidente e il Direttore Amministrativo.

19.6 I verbali delle sedute sono redatti da un segretario nominato, in ogni adunanza, tra i componenti.

19.7 Sottoscritti da tutti i presenti, i verbali del Consiglio Accademico sono conservati in apposito libro consultabile da chiunque ne abbia diritto.

19.8 Il Direttore si incarica di rendere note tempestivamente le decisioni redatte in un documento, attraverso l'affissione in apposite bacheche.

Art.20

Nucleo di valutazione dell'Accademia

20.1 Il Nucleo di valutazione ha il compito di verificare, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.

20.2 Il Nucleo è composto da quattro membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione e della qualità anche in ambito non accademico. I componenti sono nominati dal Direttore, su designazione del Consiglio di Amministrazione, che individua anche il Presidente. Durano in carica per tre anni.

20.3 Il Nucleo di valutazione opera su indicazione degli organi centrali di governo di Accademia ai quali riferisce con relazione annuale.

20.4 Accademia assicura al Nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Art.21

Il Collegio dei Professori

21.1 Il Collegio dei Professori è un organo di supporto consultivo e propositivo del Consiglio Accademico.

21.2 È composto dal Direttore, che lo presiede, e da tutti i docenti in servizio attivo.

21.3 È di sua competenza l'elezione dei docenti in Consiglio Accademico, la formulazione di pareri, laddove previsto dallo Statuto e dai Regolamenti, e in qualunque caso gli siano richiesti pareri vanno forniti entro trenta giorni dalla richiesta, tempo oltre il quale l'organo deliberante può prescindere.

21.4 Il Collegio può avanzare proposte su qualunque tema pertinente al Consiglio Accademico;

21.5 Il Collegio dei Professori è convocato dal Direttore, ogni sei mesi in via ordinaria, ogni qualvolta il Collegio sia invitato ad esprimere pareri e quando ne facciano richiesta motivata almeno un quarto dei componenti;

21.6 Le convocazioni, recanti l'ordine del giorno, sono effettuate mediante avvisi scritti adeguatamente pubblicizzati.

21.7 Di norma sono invitati a partecipare, senza concorrere a costituire i quorum strutturali e funzionali, il Presidente, il Direttore amministrativo e un rappresentante della consulta degli studenti.

Art.22

La consulta degli studenti

22.1 La Consulta degli studenti, che ha durata triennale e può essere confermata consecutivamente una sola volta, è l'organo di rappresentanza degli studenti.

22.2 Ha funzioni propositive e consultive.

22.3 È composta dal numero di membri elettivi stabilito dal DPR n.132/2003 oltre gli

studenti che fanno parte del Consiglio Accademico ed elegge al suo interno il proprio Presidente.

22.4 Ai fini delle suddette elezioni hanno l'elettorato attivo tutti gli studenti iscritti ai corsi, di ogni tipologia purché aventi una durata almeno annuale, attivati dall'Accademia, e l'elettorato passivo gli studenti che non siano iscritti oltre il primo anno fuori corso di Corsi di studio aventi durata pluriennale.

22.5 Oltre ad esprimere pareri previsti dallo Statuto e dai Regolamenti, la Consulta può avanzare proposte al Consiglio Accademico e a quello di Amministrazione, con particolare riferimento alla didattica e ai servizi offerti agli studenti;

22.6 La Consulta può invitare tutti coloro che reputa utili alla discussione dei punti all'ordine del giorno, salvo allontanarli al momento di un eventuale voto.

22.7 Il Consiglio di Amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta.

Art.23

Attività didattica e di ricerca

23.1 Gli insegnamenti nei corsi di studio previsti dal regolamento didattico di Accademia sono affidati a professori e ricercatori di ruolo e a professori a contratto, nel rispetto di quanto prescritto dalla vigente normativa in materia. I contratti possono riguardare anche moduli di insegnamento corrispondenti ad argomenti specifici nell'ambito dell'insegnamento ufficiale.

23.2 L'attività di ricerca è compito primario di ogni docente di Accademia.

23.3 Accademia fornisce a ciascun docente gli strumenti necessari allo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca, compatibilmente con le proprie risorse.

Art.24

Docenti a contratto

24.1 I contratti di cui al comma 1 dell'art. 23 possono essere stipulati con docenti di altre istituzioni AFAM, anche straniere, e con studiosi ed esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica anche di cittadinanza straniera.

24.2 I contratti di cui al comma 1 del presente articolo non danno diritti in ordine all'accesso nei ruoli di Accademia che li stipula.

Art.25

Strutture amministrative

25.1 L'organizzazione della struttura amministrativa è determinata dal Consiglio di Amministrazione.

25.2 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, può nominare un Direttore amministrativo specificandone compiti e attribuzioni.

Art.26

Sistema di valutazione esterno

26.1 Accademia può avvalersi di un sistema di valutazione esterno delle attività didattiche e

degli interventi di sostegno al diritto allo studio affidato a un centro di ricerca qualificato specializzato nella valutazione degli apprendimenti.

Art.27

Collegio dei revisori dei conti

27.1 Il Collegio dei revisori dei conti esercita poteri di controllo, predisponendo le relazioni al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo e le variazioni al bilancio di previsione di Accademia. Compie inoltre tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale.

27.2 Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili. Due membri effettivi e un membro supplente sono nominati dall'Ente Promotore.

27.3 Il Presidente del Collegio dei revisori dei conti è nominato dall'Ente Promotore tra i componenti effettivi. Il Presidente e i componenti del Collegio dei revisori durano in carica due anni e possono essere confermati.

Art.28

Disposizioni applicabili in via transitoria

28.1 In sede di prima applicazione del presente statuto, e per un periodo non superiore a dodici mesi, le funzioni del Consiglio di Amministrazione di Accademia sono svolte dall'organo di governo e controllo dell'Ente Promotore.

28.2 Il termine di cui al primo comma può essere prorogato, su proposta dell'Ente Promotore, per un ulteriore periodo di 12 mesi.

28.3 Il Comitato tecnico ordinatore cesserà dalle sue funzioni all'atto di insediamento degli organi previsti dal presente statuto.

Art.29

Devoluzione del patrimonio

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, Accademia dovesse cessare l'attività o essere privata della personalità giuridica o dell'autonomia, il suo patrimonio sarà devoluto dal Consiglio di Amministrazione all'Ente Promotore.

Art.30

Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore a decorrere dalla data di approvazione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – sezione AFAM ai sensi dell'art.11, DPR 8 luglio 2005, n. 212.